



COMUNE DI COMITINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Terra dello Zolfo e delle Zolfare



Città del Tricolore

Ordinanza Sindacale n. 73 Del 10-12-2025

Oggetto: Divieto di vendita di bevande superalcoliche e Divieto di vendita e somministrazione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o altro tipo di contenitori di vetro e Lattine da parte dei pubblici esercizi, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro in occasione delle manifestazioni pubbliche tipiche del periodo Natalizio, dalle ore 16:00 alle ore 04:00 dal giorno 13 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026 su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che il Ministero dell'interno con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 ha posto in evidenza "la necessità di qualificare -nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni-gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelle di security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";

Che tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata" la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che le attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

-Che nel periodo nel periodo natalizio soprattutto nelle serate in cui si svolgono numerose manifestazioni tipiche anche di carattere ludico ricreative, nelle piazze e nei luoghi pubblici si registra un notevole incremento di partecipanti e quindi un maggior consumo di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro che vengono abbandonati con frequenza, dopo l'uso, al di fuori dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e che in un clima di euforia collettiva, attraverso l'utilizzo improprio possono diventare dei corpi contundenti e trascendere a danno di cose e persone;

Ritenuto: per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di dover evitare possibili danni a persone e cose e garantire la pubblica incolumità;

Visti: gli artt.50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ;

ORDINA

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il divieto di vendita di bevande superalcoliche e divieto di somministrazione di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e Lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le

forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro, in occasione delle manifestazioni pubbliche natalizie dal 13 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026 dalle ore 16:00 alle ore 04:00 e su tutto il territorio comunale

1. E' fatto obbligo ai titolari dei suindicati esercizi di rispettare le vigenti disposizioni di legge riguardo la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori degli anni 18.

3. Di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- o al Questore della Provincia di Agrigento;
- o al Comando Stazione Carabinieri di Comitini
- o alla Polizia Municipale;

La Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso in via gerarchica dalla data di pubblicazione :

- entro 30gg al Signor Prefetto di Agrigento ;
- entro 60 gg ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sicilia;
- entro 120 giorni dalla oppure ricorso al Presidente della Regione Sicilia

IL SINDACO
(Luigi NIGRELLI)

